



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani”

L’anno duemiladieci il giorno trenta (30) del mese di giugno, alle ore 20,30 in Loreto Aprutino e nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Remo GIOVANETTI SINDACO	X		Orlando D’ANGELO	X	
Moreno SABLONE	X		Domenico DONATELLI	X	
Gianni DI FERMO	X		Serafino RECANATI	X	
Terenzio CHIAVAROLI	X		Alberto CERRETANI	X	
Gabriele STARINIERI	X		Gianluca BUCCELLA	X	
Raffaella MAZZATENTA	X		Antonio DELLE MONACHE	X	
Leonardo PASQUALONE	X		Emanuele EVANGELISTA	X	
Franco BOTTINI	X		Lorenzo CHIAPPINI	X	
Mario NICCOLO’	X				

Assegnati n. 17

Presenti n. 17

In carica n. 17

Assenti n, 00

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Dr. STARINIERI Gabriele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr.ssa Carla MONACO

La seduta è Pubblica

sono nominati scrutatori i Signori:

NICCOLO’ Mario, D’ ANGELO Orlando, CHIAPPINI Lorenzo.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto regolarmente iscritto all ordine del giorno

Approvazione del “Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

Vista la legge n.212 del 27 luglio 2000, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un regolamento che regoli l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 1993;

Vista la Legge n. 203 del 22/12/2008;

Visto l’art. 77 bis comma 30 della Legge n. 133 del 2008 di conversione del D.L.112/2008;

Letta la bozza di regolamento per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000 sulla proposta;

Sentito il consigliere Chiavaroli Terenzio che illustra l argomento e comunica che sono stati presentati alcuni emendamenti da parte de “Il Popolo della Libertà” (allegati)

Sentiti :

- il consigliere Evangelista che ne dà lettura e li illustra;
- il consigliere Buccella il quale comunica che il proprio gruppo consiliare li condivide e aderisce alle proposte di emendamenti;

- il consigliere Pasqualone che contesta la proposta di Regolamento teso solo a fare cassa e che, nel contempo, condivide gli emendamenti proposti dal Popolo della Libertà;

Sentita la discussione in aula ed in particolare gli interventi di Cerretani, Buccella, Chiavaroli, Evangelista.

Dato atto che durante la discussione si assenta per un breve periodo e poi rientra in aula il consigliere Cerretani.

Sentito il consigliere Evangelista che, chiesta ed ottenuta la parola, propone una sospensione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 6 (Cerretani, Buccella, Delle Monache, Evangelista, Chiappini e Pasqualone) e 11 voti contrari resi per alzata di mano dai 17 presenti e votanti

DELIBERA

Non accogliere la proposta di sospensione presentata dal consigliere Evangelista.

Successivamente si procede alla votazione sugli emendamenti sui quali è stato acquisito il parere del responsabile dei servizi finanziari (allegato)

Dato atto che prima della votazione sul regolamento proposto

=> il consigliere Pasqualone annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti perché cercano di rendere la tassazione in questione più equa,

=> il consigliere Cerretani dichiara di essere favorevole agli emendamenti ed insieme al proprio gruppo consiliare annuncia il voto a favore degli stessi.

Vengono pertanto messi a votazione gli emendati e gli stessi vengono non accolti con i risultati sotto riportati :

=> emendamento prot n° 7996

con voti favorevoli 5 (Cerretani, Buccella, Delle Monache, Evangelista, Chiappini) e 11 voti contrari resi per alzata di mano dai 17 presenti e 16 votanti essendosi astenuto il consigliere Pasqualone viene respinto;

=> emendamento prot n° 7997

con voti favorevoli 6 (Cerretani, Buccella, Delle Monache, Evangelista, Chiappini e Pasqualone) e 11 voti contrari resi per alzata di mano dai 17 presenti e 17 votanti non essendosi astenuto alcun consigliere viene respinto;

=> emendamento prot n° 7995

con voti favorevoli 7 (Cerretani, Buccella, Delle Monache, Evangelista, Chiappini, Pasqualone e Recanati) e 10 voti contrari resi per alzata di mano dai 17 presenti e 17 votanti non essendosi astenuto alcun consigliere viene respinto;

=> emendamento prot n° 7994

con voti favorevoli 7 (Cerretani, Buccella, Delle Monache, Evangelista, Chiappini, Pasqualone e Recanati) e 10 voti contrari resi per alzata di mano dai 17 presenti e 17 votanti non essendosi astenuto alcun consigliere viene respinto;

stante il risultato sugli emendamenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

dato atto che sul presente argomento è stato acquisito il prescritto e preventivo parere della competente Commissione Comunale “Bilancio”;

Ritenuto di poter approvare il testo del Regolamento in questione così come proposto;

con voti favorevoli 11 e 6 voti contrari (Cerretani, Buccella, Delle Monache, Evangelista, Chiappini, Pasqualone) resi per alzata di mano dai 17 presenti e 17 votanti non essendosi astenuto alcun consigliere;

DELIBERA

1. Approvare l'allegato regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, così come emendato, che si compone di n. 32 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Il presente regolamento, adottato per l'anno 2010, resterà in vigore anche per gli anni successivi, fatta salva l'approvazione di successivi atti;

3. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto, lo stesso con voti favorevoli 11, contrari 5 (Cerretani, Buccella, Delle Monache, Evangelista, Chiappini) resi per alzata di mano dai 17 presenti e 16 votanti essendosi astenuto il consigliere Pasqualone viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI***

IN VIGORE DA 1° GENNAIO 2010

***Approvato con atto del
Consiglio Comunale
n° 31 in data 30 giugno 2010***

INDICE

ART. 1	ISTITUZIONE DELLA TASSA
ART. 2	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
ART. 3	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
ART. 4	PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
ART. 5	ESCLUSIONI DELLA TASSA
ART. 6	DETAZZAZIONE
ART. 7	COMMISURAZIONE DELLA TASSA
ART. 8	APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 9	CLASSI DI CONTRIBUENZA
ART. 10	ESENZIONI
ART. 11	RIDUZIONI
ART. 12	DENUNCE
ART. 13	DECORRENZA DELLA TASSA
ART. 14	MEZZI DI CONTROLLO
ART. 15	SANZIONI
ART. 16	ACCERTAMENTO
ART. 17	TERMINE DI VERSAMENTO PER LA TRSU ACCERTATA
ART. 18	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 19	RISCOSSIONE TRSU
ART. 20	VERSAMENTI
ART. 21	COMPENSAZIONI
ART. 22	DIVIETI DI COMPENSAZIONE
ART. 23	DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE
ART. 24	CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI COMPENSAZIONE
ART. 25	RIMBORSI
ART. 26	INTERESSI
ART. 27	LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI
ART. 28	RATEIZZAZIONE
ART. 29	COMPENSO INCENTIVANTE
ART. 30	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ART. 31	ENTRATA IN VIGORE
ART. 32	PUBBLICITA'

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.02.1994, n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa comunale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993, n° 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19.09.1982, n° 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, tipologia del servizio (eventuale porta a porta – compostaggio – ecc.) frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5 ESCLUSIONI DELLA TASSA

1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2) Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;

d) unità immobiliari, singolarmente accatastate presso l'Agenzia del Territorio, prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce).

Il contribuente, in caso di cancellazione, deve presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si dichiara che l'unità immobiliare è vuota e sono state disattivate le utenze, allegando idonea documentazione.

Si precisa che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo in cui l'edificio sia effettivamente privo di mobili e suppellettili e di utenze.

L'esclusione decorre dalla data dell'ultima utenza distaccata;

e) Fabbricati inagibili. L'inagibilità è accertata e certificata dall'ufficio tecnico, con perizia e con spese d'istruttoria e sopralluogo a carico del contribuente.

In alternativa mediante presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Si precisa che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo in cui l'edificio sia effettivamente inagibile;

f) Fabbricati in ristrutturazione purché tale circostanza sia comunicata con copia dell'inizio dei lavori.

Si precisa che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo in cui l'edificio sia effettivamente in ristrutturazione;

Tali circostanze debbono essere indicate con apposita denuncia di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

ART.6 DETASSAZIONE

1. Per le attività che producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte in sede di denuncia iniziale ovvero anche di modifica ed integrazione successiva, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi :

a) sulla superficie produttiva di rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), si applica la detassazione nei termini sotto indicati:

Attività'	detassazione %
1) FALEGNAMERIE	50%
2) AUTOCARROZZERIE E	
3) OFFICINE MECCANICHE	50%
4) AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE	
VEICOLI	50%
5) GOMMISTI	50%
6) AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
7) DISTRIBUTORI CARBURANTE	30%
8) MOLINI	50%
9) LAVANDERIE	50%
10) VERNICIATURA	50%
11) OFFICINE E LABORATORI ARTIGIANALI	50%
12) FRANTOI OLEARI	50%

2. Le pertinenze di abitazioni private quali garages, cantine, soffitte, box, depositi, magazzini, rimesse attrezzi agricoli, limitatamente alla parte del locale con altezza superiore a metri 1,50, non rientrano tra i casi di esenzione previsti del presente regolamento.

3. Si precisa che sono sottratti dall'imposizione in commento i locali oggettivamente inutilizzabili, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati.

4. Pertanto il collegamento alla vita familiare è presupposto di produzione di rifiuti.

ART. 7

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 8
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE
DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone all uopo ovvero dal punto di raccolta più vicino (cassonetto, contenitore, ecc.)
2. Si precisa che qualora il servizio fosse esteso anche su dette zone l'esclusione non avrà più valore.
3. Nelle zone agricole e comunque nelle zone nelle quali la distanza dal cassonetto e' superiore a 500 (cinquecento) mt. la tassa è dovuta nella misura unica del 30%.
4. qualora nelle zone, sia urbane che agricole, venga effettuato il servizio di raccolta domiciliare con il sistema porta a porta la tassa è dovuta per intero;
5. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tecnico Comunale, all' Ufficio Tributi Comunale nonché al locale Comando Vigili Urbani.
6. Dalla data della diffida qualora non sia provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

ART.9
CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivise nelle seguenti categorie:

CATEGORIA DESCRIZIONE

Cat.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Tariffa a mq.
		(Euro)
I	Abitazioni-Garages	2,44
II	Ristoranti-Trattorie-Pizzerie-Rosticcerie	5,16
III	Frutta e verdura-Fiori-Supermercati alimentari	3,84
IV	Caffè-Bar-Pasticcerie-Sala giochi	4,42
V	Esercizi turistici	2,94
VI	Alimentari non previsti nella Cat. III	3,33
VII	Collegi-Convitti-Ospedali-Istituti	2,07
VIII	Ambulatori-Studi medici e veterinari-Analisi	6,63
IX	Esercizi commerciali diversi dalle Cat. III e VI-Giornali	3,33
X	Studi professionali-Commercialisti-Banche-Ricevitorie-Associazioni	6,63
XI	Stabilimenti industriali-Laboratori artigianali	3,33
XII	Magazzini e depositi-Autorimesse	3,33
XIII	Teatri e cinematografi	4,42
XIV	Enti pubblici-Musei-Biblioteche-Associazioni sindacali	6,63
XV	Campeggi-Distributori carburanti-Parcheeggi	5,52

2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani;

3. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi e le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

4. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa per la relativa superficie occupata.

ART. 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) sede comunale e altri edifici pubblici utilizzati da enti pubblici (es ULSS);
- b) edifici scolastici pubblici;
- c) locali di Caserma dei Carabinieri;
- d) associazioni di solidarietà (AVIS, AIDO ecc.);
- e) ONLUS;
- f) locali di culto;
- g) associazioni culturali, sportive, umanitarie, ecc senza scopo di lucro.

ART. 11 RIDUZIONI

1. Per gli insediamenti soggetti alla tariffa ordinaria di cui al comma 1 art. 8 la tariffa è ridotta della misura sottoelencata nel caso di:

- a. abitazioni con unico occupante: **20 %**;
- b. abitazione con unico occupante in possesso di reddito derivante da sola pensione minima : **30 %**;
- c. per gli agricoltori, come definiti dalla normativa in materia di ICI, che occupano la parte abitativa della costruzione rurale : **30 %**;
- d. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **20 %**;
- e. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, limitatamente ad una sola unità per nucleo familiare a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **20%**;
- f. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: **20 %**;
- g. utenti che praticano compostaggio domestico con gli appositi contenitori "composter" se regolamentati dal Comune ed effettuati dagli utenti: **20%**;

2. fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tal caso la tassa è dovuta in misura pari all' 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino centro di raccolta (Cassonetto, contenitore, ecc.) non supera i 500 (cinquecento) metri.

3) Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall'anno successivo;

4). Le presenti riduzioni sono riferite solo ed esclusivamente alle abitazioni, con esclusione delle pertinenze, e non sono cumulabili fra di loro o con altre previste.

ART. 12 DENUNCE

1. I soggetti passivi devono, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. Per le attività che producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte in sede di denuncia iniziale ovvero anche di modifica ed integrazione successiva, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi :

a) sulla superficie produttiva di rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), si applica la detassazione nei termini indicati al precedente articolo 6 "Detassazione":

6. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 13
DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 14
MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti d'ufficio in sede di accertamento tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. stesso.

ART. 15
SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. d) del D.Lgs.473/97 e s.m.i., si applicano le sanzioni ivi indicate:

VIOLAZIONI	SANZIONI
Pagamento mancato Pagamento insufficiente Pagamento tardivo	Non è prevista l'applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97
Omessa denuncia Denuncia tardiva	Dal 100% al 200% della tassa dovuta minimo € 51,65. (Art. 12, comma 1 d, D.Lgs. 473/97). Ammessa definizione agevolata
Denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (Art. 12, comma 1 d, D. Lgs 473/97). Ammessa definizione agevolata.
Violazioni non incidenti sull'ammontare della tassa.	Da € 25,82 a € 258,23 (Art. 12, comma 1 d – D. Lgs 473/97).
Errori formali	Ammessa definizione agevolata.
Compilazione infedele documentazione	
Mancata trasmissione documentazione	

ART.16 ACCERTAMENTO

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Si precisa che il termine dei cinque anni è riferito ai rapporti di imposta pendenti alla data del primo gennaio 2010

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o autorizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo.

Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

4. Il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché la redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alla TRSU, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.

ART.17 TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA TRSU ACCERTATA

1. Il comma 173 lettera e) della legge 296/2006 stabilisce che le somme accertate dal comune devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica.

ART.18 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART.19
RISCOSSIONE TRSU

1. La riscossione della TRSU, a qualsiasi titolo, può avvenire mediante gestione diretta o mediante affidamento a soggetti in possesso dei requisiti di legge.
2. La scelta della forma di gestione compete agli organi di governo dell'Ente, secondo le rispettive competenze.

ART.20
VERSAMENTI

Il versamento, alle previste scadenze, può essere effettuato nelle forme di legge e in particolare tramite c/c postale o bancario.

Si stabilisce che il versamento in base all'art. 1, comma 166 della Legge 296/2006 deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi;

ART.21
COMPENSAZIONI

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti;

2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni (ad esclusione degli interessi) ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto:

Eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti(compensazione verticale);

3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi;

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso.

In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione

ART.22
DIVIETI DI COMPENSAZIONE

1.La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

Tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;

Intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti dalla legge;

Somme a credito non aventi i requisiti della certezza e della esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

ART.23
DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

Le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale e il codice fiscale;

Il tributo dovuto al lordo della compensazione;

L'incidenza dell'eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno d'imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;

La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito, ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste;

ART.24
CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI DI COMPENSAZIONE

1. L'ufficio effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito emette motivato avviso di accertamento per il recupero del debito non versato.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno d'imposta nel quale è stata eseguita la compensazione

ART.25
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;

2. Si precisa che il termine dei cinque anni è riferito ai rapporti di imposta pendenti alla data del primo gennaio 2010;

3. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento dell'importo richiesto a rimborso l'ufficio, prima della emissione del relativo provvedimento informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine dei 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. L'ufficio entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento o di rifiuto. In presenza della comunicazione di cui al comma 3 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, dello scadere del termine previsto per rispondere.

ART.26
INTERESSI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 165 della legge finanziaria 296/2006 sulle somme dovute o rimborsate per imposta si applicano gli interessi al tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART.27
LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta su base annua non supera € 5,00. Il rimborso non va disposto se l'importo del tributo non supera € 5,00.

ART.28
RATEIZZAZIONI

1. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo;

2. Il numero delle rate bimestrali non può essere superiore a ventiquattro (24) e varia in rapporto all'entità del debito giusto quanto stabilito dall'apposita delibera del Consiglio Comunale n° 42 in data 27 ottobre 2009, esecutiva, ed avente per oggetto : "Approvazione del "Regolamento Comunale inerente il Procedimento per la Dilazione del Pagamento del Debito Amministrativo e/o Tributario "

3. Sulla base della Legge 31/2008, l'istanza di rateizzo deve essere presentata:

=> all'Amministrazione Comunale se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Amministrazione comunale;

=> direttamente all'Agente di riscossione se l'atto amministrativo per cui si vuol chiedere la rateizzazione è emesso dall'Agente della riscossione.

4. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge

ART.29
COMPENSO INCENTIVANTE

1. Si attribuiscono compensi da destinare al potenziamento ed all' incentivazione dell'ufficio tributi, in misura percentuale del 2% del gettito complessivo TRSU, previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale.

2. L'assegnazione al personale viene stabilito annualmente con determina del responsabile del settore finanziario.

ART.30
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La Giunta Comunale, sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento e degli altri eventuali altri criteri annualmente stabiliti dal Consiglio Comunale, determina le tariffe, con deliberazione da adottarsi annualmente ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Per l' anno 2010 le stesse rimangono invariate rispetto a quelle attualmente in vigore che risultano essere le seguenti :

CAT.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	TARIFFA.
I	Abitazioni-Garages	2,44
II	Ristoranti-Trattorie-Pizzerie-Rosticcerie	5,16
III	Frutta e verdura-Fiori-Supermercati alimentari	3,84
IV	Caffè-Bar-Pasticcerie-Sala giochi	4,42
V	Esercizi turistici	2,94
VI	Alimentari non previsti nella Cat. III	3,33
VII	Collegi-Convitti-Ospedali-Istituti	2,07
VIII	Ambulatori-Studi medici e veterinari-Analisi	6,63
IX	Esercizi commerciali diversi dalle Cat. III e VI-Giornali	3,33
X	Studi professionali-Commercialisti-Banche-Ricevitorie-Associazioni	6,63
XI	Stabilimenti industriali-Laboratori artigianali	3,33
XII	Magazzini e depositi-Autorimesse	3,33
XIII	Teatri e cinematografi	4,42
XIV	Enti pubblici-Musei-Biblioteche-Associazioni sindacali	6,63
XV	Campeggi-Distributori carburanti-Parcheeggi	5,52

ART. 31
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, adottato per l'anno 2010, e valido dal 01 gennaio 2010, resterà in vigore anche per gli anni successivi, fatto salvo l'approvazione di successivi atti;
2. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

ART. 32
PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento è posto a disposizione di tutti i cittadini che ne fanno richiesta e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di LORETO APRUTINO